

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 13340/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13340 del 2017, proposto da:

Elisa Quadrini, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Lolli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Davide Trabucco in Latina, viale Umberto I,13;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff. VII Ambito Territoriale per la Provincia

di Frosinone non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Letizia Giannicchi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Radice, Pierluca D'Orazio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 278 adottato in data 16/06/2017 e pubblicato in data 19/06/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria per la scuola primaria per la Regione Lazio redatta secondo l'ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati, tenuto conto delle preferenze e precedenza a parità di punteggio;
 - dei decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 403 del 24/07/2017 e n. 482 del 24/08/2017 di rettifica della graduatoria precedentemente approvata;
 - degli atti e proposte di assunzione asseritamente attuativi, con conferimento degli incarichi a colleghi che, rettificata giudizialmente la graduatoria, risulteranno collocati in posizione peggiore rispetto alla ricorrente;
 - della proposta di assunzione prot. n. 2636/U del 1/09/2017 Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma Luigi Settembrini, della collega Giannicchi Letizia, che la segue in graduatoria, posizione 232 punteggio 79,30 con destinazione alla sede di Amaseno, ambito Lazio n. 18 Frosinone Centro;
- nonché di ogni atto precedente, presupposto, connesso o conseguenziale;
- Con le altre statuizioni del caso e di legge ed invito alle Amministrazioni a modificare l'incarico della ricorrente, nel senso della destinazione a sede scolastica nell'ambito Lazio n. 18 Frosinone.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Letizia Giannicchi e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di

Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna la graduatoria approvata con il DDG n. 278 del 16/06/2017 e poi rettificata con i DDG n. 403 del 24/07/2017 e 482 del 24/08/2017, nella parte in cui colloca la dott.ssa Quadrini in posizione n. 205 con punteggio 80,3;

che, in vista della decisione della causa nel merito, che verrà fissata secondo gli usuali criteri, per esigenze di economica processuale appare opportuno sin d'ora disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori inseriti nella graduatoria di merito in possesso di diploma sperimentale linguistico, la cui posizione verrebbe travolta dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Che, ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta a tal fine la notificazione del ricorso in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e dell'USR Lazio dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e l'USR Lazio hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e l'URS Lazio resistenti:

- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare a ciascuna Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare;

dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO